

**CONVENZIONE**  
**ISTITUTIVA DELL'AUTORITA' D'AMBITO**  
**PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO**  
**INTEGRATO**

## CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 24 della L. 142/90

### PREMESSO

- che la L. 36/94 all'art. 8 stabilisce che i servizi idrici siano riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati dalle Regioni le quali, ai sensi dell'art. 9, disciplinano le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale;
- che la Regione Piemonte con la L.R. 13/97 ha individuato i confini e i Comuni in essi ricadenti costituenti l'ambito territoriale ottimale 3: Torinese;
- che la stessa Regione con L.R. 13/97 ha disposto che i Comuni, ivi compresi quelli appartenenti a Comunità montane, le Comunità Montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulino apposita convenzione al fine di esercitare la funzione di organizzazione del servizio idrico integrato;
- che la Giunta Regionale con Delibera n. 36-18438 del 21 aprile 1997 ha adottato i criteri e gli indirizzi per l'adozione delle convenzioni istitutive delle Autorità d'ambito;
- che la tariffa d'ambito sarà introdotta con la dovuta gradualità entro dieci anni dalla firma della presente convenzione secondo il metodo, le articolazioni e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della L. 36/94 e all'art. 8 della L.R. 13/97; in particolare, in applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 1 della L. 36/94 e ai sensi del citato art. 8 della L.R. 13/97 nella definizione della tariffa d'ambito saranno previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica previste dalla legislazione regionale in materia;
- che, in considerazione della vastità del territorio dell'ambito, della molteplicità delle gestioni esistenti e della pluralità di concessioni in atto, si ricorrerà alla facoltà di affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, così come contemplato al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 13/97; le porzioni di ambito su cui opereranno i diversi gestori saranno individuate in modo da costituire realtà gestionali omogenee al fine di garantire criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- che in applicazione dell'art. 12 della L. 36/94 e dell'art. 9 della L.R. 13/97 le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento di mutui, saranno trasferite ai soggetti gestori mediante la stipula delle convenzioni relative alle gestioni;

### CONSIDERATO

elemento fondamentale e qualificante definire delle linee guida strategiche di riferimento da porre come obiettivi da perseguire nella riorganizzazione dei servizi idrici dell'ambito, e che tali indirizzi, in via di prima definizione, sono contenuti nel documento di cui all'allegato "A";

tutto ciò premesso e considerato, tra gli enti Locali di seguito elencati:

i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale 3: Torinese;

le Comunità montane Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano, Val Sangone, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Alta Valle Susa, Val Ceronda e Casternone, Valli di

Lanzo, Alto Canavese, Valle Orco e Soana, Valle Sacra, Val Chiusella, Dora Baltea Canavesana;

la Provincia di Torino,

- visti i provvedimenti deliberativi di approvazione assunti a maggioranza assoluta dai rispettivi Consigli Comunali, di Comunità montana e Provinciale, richiamati in allegato "B";
- con l'intervento dei rispettivi legali rappresentanti i cui atti di nomina sono richiamati in allegato "C";

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1 (Autorità di Ambito)

Ai sensi e per gli effetti del Capo II della L. 36/94 e in attuazione della L.R. 13/97 gli Enti Locali elencati in premessa stipulano la presente convenzione per l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 4, primo comma, della L. 36/94, di costituzione della "Autorità d'ambito torinese".

### Art. 2 (Territorio di competenza)

Ai sensi della L.R. 13/97 l'Autorità d'ambito torinese - in nome e per conto degli Enti Locali rappresentati - eserciterà le funzioni di cui al successivo articolo della presente Convenzione per l'intero ambito territoriale così come specificato all'art. 2 della L.R. 13/97.

### Art. 3 (Finalità e funzioni)

Le finalità e funzioni dell'Autorità d'ambito in riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 13/97 saranno le seguenti:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;
- b) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato anche sulla base della ricognizione dello stato delle infrastrutture e della analisi dello stato di qualità dei servizi idrici esistenti;
- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b), sulla base di uno strumento conoscitivo costituito dal bilancio economico e patrimoniale consolidato di ambito;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato;
- e) salvaguardia di organismi esistenti ai sensi della L. 36/94 art. 9 comma 4, e art. 7 L.R. 13/97;

- f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);
- g) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio anche mediante verifica costante del programma di attuazione delle politiche di risparmio idrico ai sensi dell'articolo 5 della L. 36/94;
- h) proposta d'individuazione delle aree di riserva idropotabile e delle aree di ricarica delle falde al fine della riorganizzazione delle fonti di approvvigionamento, in accordo con quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 22/96;

Art. 4 *(Obbiettivi e criteri operativi)*

L'azione dell'Autorità d'ambito sarà improntata ai seguenti criteri di ordine generale nell'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato sul territorio di competenza:

- miglioramento e omogeneizzazione del livello di servizio per standard qualitativi e quantitativi, affidabilità, estensione della disponibilità agli utenti;
- effettiva rappresentanza dell'interesse economico degli utenti, nella regolazione della tariffa, che dovrà essere la minore e più omogenea possibile compatibilmente con gli obiettivi di infrastrutturazione e gestione da raggiungere;
- compatibilità della gestione del servizio idrico integrato con obiettivi e vincoli idrologico-ambientali stabiliti a livello regionale e/o di bacino, inerenti la riqualificazione, salvaguardia e ottimizzazione delle risorse idriche naturali;
- sviluppo di un'adeguata politica finanziaria, attraverso la capacità di mobilitare sia capitali di rischio che adeguati proventi tariffari, tendente all'autonomia dell'ambito territoriale nel far fronte a investimenti e costi di gestione;
- sviluppo di una gestione industriale della fase di produzione-erogazione del servizio idrico integrato e, contemporaneamente, di una propria effettiva capacità di committenza del servizio e di regolazione del quadro di monopolio/concorrenza nella fase di fornitura, dei flussi finanziari e assetti patrimoniali, delle responsabilità operative dei soggetti gestori e degli standard di fornitura;
- valorizzazione delle competenze professionali esistenti e promozione dello sviluppo dell'occupazione locale anche attraverso una riqualificazione che garantisca i migliori standard del servizio;
- omogeneizzazione del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale secondo criteri di contenimento della tariffa in rapporto agli obiettivi di infrastrutturazione e gestione da raggiungere;
- utilizzazione ottimale della risorsa in tutte le fasi del servizio idrico integrato informando il programma di investimenti a criteri di tutela, risparmio e rinnovabilità della risorsa privilegiando le azioni finalizzate al riutilizzo delle acque reflue e al contenimento delle perdite in rete.

Art. 5 *(Aree territoriali omogenee)*

Per la rappresentanza unitaria in seno alla Conferenza dell'Autorità d'ambito dei Comuni che non fanno parte di Comunità Montane, sono individuate ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 13/97, tredici aree territoriali omogenee elencate e cartograficamente rappresentate nell'allegato D alla presente convenzione.

Art. 6 (Aspetti patrimoniali ed economico-finanziari)

L'Autorità d'ambito avrà autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica, per operazioni connesse alle proprie funzioni.

I costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito saranno coperti in sede di avviamento con i contributi di cui all'art. 15 della L.R. 13/97 e in seguito con quota parte dei proventi tariffari.

Art. 7 (Durata e sede)

Salvo modifiche del quadro istituzionale conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge, la presente convenzione ha la durata di anni 20 decorrenti dalla sua stipulazione.

Almeno 12 mesi prima della sua naturale scadenza, tutti gli enti locali convenzionati provvederanno con apposite deliberazioni alla proroga di essa nei medesimi termini originali o viceversa ad approvare una nuova convenzione per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

La sede dell'Autorità d'ambito è stabilita presso la Provincia di Torino.

Art. 8 (Quote di partecipazione)

Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito e dei diritti di voto nell'Assemblea sono:  
- il 75% in capo ai Comuni non appartenenti a Comunità montane e alle Comunità montane, in proporzione, per metà, alle popolazioni residenti e, per l'altra metà, alle superfici dei rispettivi territori;  
- il 25% in capo all'Amministrazione Provinciale di Torino.

I criteri assunti per il calcolo delle quote di partecipazione, così come specificati al comma precedente, non sono soggetti a modifica.

Le quote sono stabilite così come esposto nell'allegato "D".

Le quote di partecipazione saranno aggiornate tenuto conto delle variazioni intervenute nella popolazione, mediante una revisione da eseguire ogni 5 anni senza effetti retroattivi. Trattandosi di semplice applicazione di criteri stabiliti nella presente convenzione, l'aggiornamento delle quote sarà approvato dalla Conferenza e comunicato ad ogni Ente.

Art. 9 (Organi)

Gli organi dell'Autorità d'ambito sono:

- la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali;
- il Presidente

Art. 10 (Conferenza composizione)

La Conferenza è formata di n. 27 componenti così definiti:

- dal Presidente della Provincia di Torino o suo delegato;
- n. 13 Sindaci in rappresentanza dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane suddivisi in altrettante aree territoriali omogenee o loro delegati;
- n. 13 Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati.

Ogni componente esprime nella Conferenza un voto di peso proporzionale alla quota di partecipazione come stabilita al precedente art. 8.

Art. 11 (Conferenza funzioni e competenze)

La Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali appartenenti all'ambito esercita le funzioni elencate all'art. 3 e assume le determinazioni specificate all'art. 5, secondo comma della L. 13/97:

- a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
- b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 13/97, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
- c) determina e modula le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.

Essa in particolare:

- approva il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale e le relative variazioni e il conto consuntivo della gestione del servizio idrico integrato;
- approva gli indirizzi fondamentali a cui si deve attenere la struttura operativa nello svolgimento delle attività;
- approva il programma di attuazione delle infrastrutture e degli investimenti;
- determina le tariffe;
- stabilisce le modalità di affidamento delle gestioni su porzioni territoriali omogenee dell'Ambito, salvaguardando ove opportuno e conveniente le gestioni esistenti;
- individua o eventualmente istituisce il soggetto operativo di supporto previsto dall'art. 5 comma 3 della legge regionale 13/97;
- promuove la conclusione di accordi di programma ex art. 10 comma 1 e 2 della legge regionale 13/97;
- propone agli enti convenzionati modifiche delle Aree territoriali omogenee e in generale alla convenzione;
- approva ogni 5 anni la revisione delle quote di partecipazione;
- provvede al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'art. 10 della legge 36/94;
- definisce i contenuti delle convenzioni tra l'Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nel rispetto e sulla base delle direttive e degli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale;

- individua il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio tra i gestori dell'ambito come stabilito dall'art. 7 comma 5 della legge regionale 13/97;
- svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge o dagli Enti convenzionati.

Art. 12 (Conferenza: elezione dei componenti e loro durata in carica)

Il Presidente della Provincia e i Presidenti delle Comunità Montane durano in carica quali componenti della Conferenza fino allo scadere del loro mandato elettorale.

I rappresentanti delle aree territoriali omogenee sono eletti dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti alle aree stesse secondo le quote di rappresentatività e sono nominati ad ogni rinnovo del mandato elettorale.

Essi durano in carica fino alla scadenza del loro mandato elettorale.

Art. 13 (Conferenza: funzionamento)

La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei programmi e bilanci consuntivi e preventivi, ed ogni volta che si renda necessario per la deliberazione di argomenti attinenti alle proprie funzioni.

La Conferenza è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenti almeno il (10%) delle quote di partecipazione.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, fax o altro mezzo formale idoneo; deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai rappresentanti almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta.

Per la regolare costituzione di ogni convocazione della Conferenza è richiesta la presenza almeno di 3 Sindaci di Comuni non facenti parte di Comunità Montane e di 3 Presidenti di Comunità Montane.

La Conferenza è inoltre regolarmente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino in prima convocazione almeno i 2/3 delle quote di partecipazione e i 2/3 dei componenti della conferenza stessa e in seconda convocazione almeno il 51% delle quote e dei componenti. Nelle successive convocazioni per la regolare costituzione della Conferenza è richiesta, oltre alla presenza minima dei componenti di cui al comma precedente, la presenza almeno del 51% delle quote di partecipazione.

La Conferenza delibera a maggioranza di 2/3 dei voti espressi dai presenti; delibera altresì a maggioranza di 2/3 delle quote di partecipazione sulle seguenti materie:

- elezione del Presidente;
- approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e degli investimenti;
- determinazione delle tariffe;
- definizione delle modalità di affidamento delle gestioni;
- proposte di modifica delle aree territoriali omogenee;

- proposte di modifica della convenzione.

La prima riunione della Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dal componente più anziano sino alla elezione del Presidente della Conferenza.

#### Art. 14 (Presidente)

Il Presidente dell'Autorità d'ambito è eletto in seno alla Conferenza e dura in carica per tutto il periodo del mandato elettorale.

Il Presidente può essere revocato con deliberazione della Conferenza con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, su proposta di un numero di componenti della Conferenza che rappresentino almeno il 20% delle quote.

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza dell'Autorità d'ambito, convoca e presiede la Conferenza, ed ha il potere di firma attribuitogli dalla Conferenza.

#### Art. 15 (Struttura di supporto)

Per l'espletamento dell'insieme dei compiti operativi affidatigli, l'Autorità d'ambito, si avvale degli uffici e strutture che la Provincia di Torino mette a disposizione e che saranno integrati, ove possibile, da personale reso disponibile da altri enti componenti l'Autorità stessa e/o facendo ricorso ad incarichi esterni per attività specifiche e per acquisizione di personale nelle forme di legge.

Sono attribuiti agli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con atti di indirizzo, adottati della Conferenza nonché ogni altro compito attribuito dalla Conferenza e dal Presidente.

L'articolazione degli uffici e la relativa pianta organica sono concordate tra la Provincia e la Conferenza secondo le modalità previste dal D.Lgs. 29/93.

Gli oneri economici conseguenti, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito.

L'Autorità d'ambito procederà, almeno ogni 3 anni, alla verifica della opportunità e necessità di istituire specifica struttura di supporto, individuandone la forma giuridica e definendo le modalità di dipendenza funzionale.

L'Autorità d'ambito affiderà alla struttura di supporto, così come definita ai commi precedenti, l'esercizio in nome e per conto della medesima, dei compiti tecnico-amministrativi che riterrà funzionali all'espletamento della propria attività quali:

- predisposizione degli atti di propria competenza;
- esecuzione delle proprie deliberazioni;
- ricognizione e programmazione sull'infrastrutturazione;
- compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio;
- monitoraggio e redazione dei programmi tecnico-economici sull'organizzazione e sul



- funzionamento del sistema di imprese impegnato nella produzione-erogazione del servizio idrico integrato;
- monitoraggio della tariffa di ambito;
  - gestione operativa della fase di committenza inclusa la predisposizione di disciplinari di fornitura, norme contrattuali, norme per i sistemi di qualità fornitori, standard funzionali-tecnologici e igienico-sanitari;
  - elaborazione contabile del bilancio patrimoniale ed economico e dei rendiconti periodici di gestione;
  - monitoraggio continuativo sulla gestione operativa del servizio idrico integrato e, in particolare, acquisizione e verifica della certificazione del livello di servizio;
  - assistenza tecnica funzionale alle responsabilità dell'Autorità in materia patrimoniale ed economico-finanziaria;
  - gestione operativa delle informazioni al pubblico circa il servizio idrico integrato;
  - ogni altra attività funzionale all'attuazione dei compiti dell'Autorità stessa.

Art. 16 *(Informazione e consultazione)*

Agli Enti Locali partecipanti all'Autorità d'ambito ed agli utenti dovrà essere garantita un'esauriente informazione in merito al funzionamento e ai programmi dell'Autorità, nonché idonee forme di consultazione e la facoltà di sottoporre all'Autorità proposte e pareri su situazioni e interventi.

Art. 17 *(Tutela dei diritti degli utenti)*

L'Autorità assicura che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i diritti sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e rispettino i livelli minimi per il servizio idrico integrato indicati dal D.P.C.M. 4 marzo 1996.

Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Autorità e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sopra stabilito.

Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti locali costituenti l'Autorità tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 18 *(Pubblicità degli atti deliberativi)*

Le deliberazioni della Conferenza dovranno essere trasmesse agli Enti Locali partecipanti e verranno pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio della Provincia di Torino.

Art. 19 *(Rapporto tra Enti Territoriali e i loro Rappresentanti nell'Autorità)*

I Presidenti di Comunità Montane partecipano all'Autorità d'ambito e si rapportano con i Comuni che rappresentano in base alle normative vigenti e alla prassi consolidata.

I Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna area territoriale omogenea, così come definite dall'Allegato "D", riuniti in Assemblea nominano il proprio rappresentante nell'Autorità d'ambito. L'Assemblea viene convocata presso il Municipio del Comune con la maggior quota di partecipazione, così come risulta dall'allegato "D".

La nomina avviene con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Sindaci che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione all'Autorità d'ambito così come specificate all'art. 7 e nell'allegato "D".

La prima riunione per la nomina del rappresentante nell'Autorità è convocata, su invito della Provincia, dal Sindaco del Comune con la maggior quota di partecipazione, è presieduta dallo stesso e si tiene nel suo Comune, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

L'Assemblea dell'area territoriale omogenea stabilisce un proprio regolamento di funzionamento nel quale siano previste, fra l'altro, le modalità di revoca del rappresentante nell'Autorità d'ambito.

I rappresentanti nell'Autorità d'ambito delle Comunità Montane e delle aree territoriali omogenee provvedono a consultare gli Enti Locali da cui sono stati espressi sulle deliberazioni più rilevanti dell'Autorità d'ambito nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento di cui al comma precedente. In particolare provvedono a consultare preventivamente gli stessi Enti Locali almeno sulle seguenti deliberazioni:

- approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e degli investimenti;
- determinazione delle tariffe;
- definizione delle modalità di affidamento delle gestioni;
- salvaguardia delle gestioni esistenti;
- proposte di modifica delle aree omogenee;
- proposte di modifica della presente Convenzione.

Dell'avvenuta consultazione dovrà essere data informazione in sede deliberante.

#### Art. 20 *(Modifiche della Convenzione)*

Eventuali modifiche della presente Convenzione potranno essere proposte dalla Conferenza d'ambito o dagli enti Locali dell'ambito in numero tale da rappresentare almeno il 10% delle quote di partecipazione all'ambito.

Le modifiche dovranno essere approvate all'unanimità dalla Conferenza e ratificate dai consigli degli Enti Locali che hanno costituito l'Autorità d'ambito.

Le modifiche della delimitazione delle aree territoriali omogenee potranno essere proposte da almeno i 2/3 dei Comuni appartenenti a ciascuna delle aree territoriali omogenee interessate e saranno approvate dalla Conferenza d'ambito con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 21 *(Canoni di concessione delle infrastrutture)*

Le convenzioni di affidamento delle gestioni stabiliranno, tra l'altro, l'ammontare dei canoni di concessione in misura corrispondente al valore delle infrastrutture da ciascun Comune affidate in concessione al gestore che i soggetti gestori stessi corrisponderanno con le modalità previste dalla legge.

Quota parte dei canoni di cui al comma precedente verrà attribuita ai Comuni limitatamente alle opere realizzate dai Comuni stessi con fondi propri e che in sede di ricognizione, tenuto conto dello stato di funzionalità e conservazione, risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Nell'attuazione della L. 36/94 e della L.R. 13/97 si terrà conto delle specificità locali e degli usi civici esistenti che risultino compatibili con le finalità complessive della riorganizzazione del servizio idrico integrato.

Art. 22 *(Tutela e difesa dei territori montani)*

Nella determinazione della tariffa d'ambito così come richiamato nella premessa, l'Autorità d'ambito destinerà una quota minima del 3 per cento alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano come previsto all'art. 8 comma IV L.R. 13/97.

Tale quota sarà progressivamente elevata man mano che si renderanno cantierabili progetti di riassetto idrogeologico riguardante il territorio montano dell'Ambito.

Art. 23 *(Gestioni esistenti)*

La salvaguardia degli organismi di gestione ivi comprese le gestioni in economia sarà attuata secondo quanto stabilito dagli artt. 9 comma IV L. 36/94 e 7 comma III L.R. 13/97 e dalla D.G.R. 36-18438 del 21.4.97.

Le gestioni in economia esistenti alla data di stipula della presente convenzione che provvedono alla gestione secondo criteri di efficacia, economia ed efficienza continueranno transitoriamente a gestire i servizi loro affidati per un periodo di tempo da definirsi da parte dell'Autorità d'ambito in funzione dei programmi di adeguamento ed integrazione dei servizi, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di stipula della presente convenzione.

Le convenzioni di affidamento delle nuove gestioni relative ai Comuni in cui sono in atto gestioni in economia alla data di stipula della presente convenzione, dovranno prevedere, ove richiesto, la possibilità di avvalersi, con compenso degli oneri a favore dei Comuni, del personale attualmente addetto a tempo anche parziale ad attività di gestione dei servizi.

Art. 24 *(Controllo di gestione)*

L'Autorità d'ambito provvederà al controllo delle gestioni affidate oltre che attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dalla normativa vigente anche mediante la certificazione dei servizi ad opera di soggetti indipendenti per garantire:

- il livello di qualità del servizio;
- il miglioramento degli standard delle prestazioni fornite;
- l'omogenea fornitura dei servizi su tutto il territorio;
- il controllo dell'effettivo rispetto dei patti contrattuali stipulati con i soggetti gestori;
- la congruità economica e l'effettiva corrispondenza fra servizio reso e costo dello stesso;
- il miglioramento della qualità ambientale correlata al completamento delle infrastrutture e all'elevazione degli standard gestionali;
- ogni altra necessità che dovesse emergere in fase applicativa.

Art. 25 *(Disposizioni finali)*

Le premesse, le considerazioni e gli allegati A-B-C-D costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rimanda agli atti deliberati dall'Autorità d'ambito.